

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D14/13


Roma, 28 giugno 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini


RELAZIONE

Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, entrato in vigore il 1° luglio 2011, è stato emanato in attuazione degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che ha previsto appositi criteri di delega finalizzati al recepimento della predetta direttiva, con specifico riferimento alla definizione delle armi da fuoco e di tutte le parti e tipologie correlate e all'individuazione delle modalità per assicurarne un efficace controllo, nonché all'introduzione di una serie di disposizioni, in particolare, in materia di tracciabilità e di accertamento dei requisiti, anche fisici e psichici, per l'acquisizione delle armi, che consentissero di adeguare la materia, conciliando le esigenze di semplificazione delle procedure con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009 autorizza il Governo ad adottare decreti "correttivi" al predetto decreto legislativo n. 204 del 2010 entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, entro il 1° luglio 2013, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, tra cui quello previsto dal successivo articolo 2, comma 1, lettera b), finalizzato a realizzare un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare.

Le problematiche applicative emerse nella prima fase di attuazione del decreto ed, in particolare, quelle connesse alla soppressione, nel mese di novembre del 2011, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed alla successiva attribuzione al Banco nazionale di prova della competenza per il riconoscimento delle armi, rendono necessario, entro il termine per l'esercizio della delega, ricorrere ad un decreto "correttivo", al fine di corrispondere alle urgenti oggettive esigenze in una materia molto delicata per i correlati riflessi sulla sicurezza pubblica. La richiesta di un sollecito intervento è stata avanzata dallo stesso Banco nazionale di prova e dalle Associazione delle imprese di settore.

Pertanto, attraverso il ricorso anche al criterio di delega di cui al richiamato articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 88 del 2009, oltre a superare le criticità emerse nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 204 del 2010, si ha l'opportunità, con uno strumento veloce, di coordinare la normativa in materia, superando le notevoli difficoltà applicative e interpretative derivanti da disposizioni inserite in provvedimenti, anche d'urgenza, che non hanno consentito di adeguarne, in modo organico, la disciplina.

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 14, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha soppresso il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, e all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha attribuito al Banco nazionale di prova la verifica sulle armi, attraverso il richiamo all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, già in parte modificato dal decreto legislativo n. 204 del 2010 in argomento.

L'intervento "correttivo" è, pertanto, finalizzato a realizzare le seguenti tre finalità:

- adeguare la normativa di riferimento alle modifiche che hanno portato alla soppressione del Catalogo nazionale delle armi ed all'attribuzione al Banco nazionale di prova di competenze prima riconducibili al Catalogo, con l'introduzione - anche in relazione ai limiti generici sulle caratteristiche tecniche che rendono le armi vietate, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 110 del 1975 - di alcuni oggettivi criteri che consentano al Banco stesso di procedere, senza ritardi e scongiurando inutili contenziosi, al riconoscimento delle armi comuni da sparo, superando incertezze normative che rischiano di favorire la diffusione sul mercato civile di armi ad alta capacità offensiva e di creare, conseguentemente, pericolo per la sicurezza dei cittadini;
- colmare i vuoti normativi, chiarire e facilitare l'applicazione pratica di alcune disposizioni che, nell'incertezza, determinano riflessi anche sull'attività economica degli operatori di settore e sulla sicurezza pubblica;
- procedere alla modifica di alcune norme nel rispetto dei principi di semplificazione normativa dei procedimenti amministrativi, attraverso, in particolare, la sostituzione del rinvio a regolamenti con norme immediatamente applicabili, eliminando, in tal modo, mediante un mirato intervento "correttivo", oggettivi ostacoli all'adozione degli stessi provvedimenti regolamentari.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, si richiama l'introduzione, nel corpo della legge n. 110/1975, del limite numerico dei colpi per le armi corte e per quelle lunghe, che riproduce quello, rispettivamente di 15 e di 5 colpi, che, nella vigenza del Catalogo, precludeva il riconoscimento come armi comuni da sparo, al fine di superare una grave incertezza applicativa per la verifica di competenza del Banco. La previsione esplicita del suddetto limite di colpi risponde a criteri di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, poiché serve a discriminare le armi comuni da sparo che non possono essere immesse sul mercato civile, in quanto armi con capienza di colpi superiore a quelle destinate alle forze dell'ordine.

La previsione di tale limite non incide, peraltro, sulle attività dei produttori perché viene espressamente consentita la commercializzazione all'estero delle armi con un numero superiore di colpi ai suddetti limiti o l'impiego per le gare sportive che ne prevedano l'uso. Altra eccezione, al riguardo, sempre per non penalizzare la produzione e l'impiego per uso ludico-sportivo, riguarda le ripetizioni di armi storiche. Sempre in chiave di adeguamento normativo si richiama l'introduzione della



disciplina sui marcatori "paintball" e di quella in materia di verifica delle armi per uso scenico.

Di rilievo è anche la previsione di una disciplina per l'apertura dei poligoni privati fino ad oggi regolata da prassi e prescrizioni adottate dai singoli Questori e che viene disciplinata in modo uniforme.

Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo all'esigenza di chiarire l'applicazione pratica di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 204 del 2010, si richiama, in primo luogo, l'intervento volto ad innovare le procedure per l'esportazione di armi, che si rende necessario in previsione dell'entrata in vigore, nel mese di settembre prossimo, del Regolamento (UE) N. 258/2012 che detta disposizioni in materia di autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Le modifiche introdotte coniugano le esigenze di semplificazione delle procedure di esportazione, richieste dai produttori, con quelle derivanti dal rispetto dell'articolo 10 del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, ratificato dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n.146.

Di fondamentale importanza, per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è, nel contesto della previsione esplicita del ritiro cautelare delle armi, la disciplina della confisca delle armi che non vengono reclamate dai proprietari, al fine di consentirne lo smaltimento e non far gravare oltre, sugli uffici di polizia, gli oneri di custodia delle stesse, assai rilevanti sia sotto il profilo sostanziale che economico.

Sempre nell'ottica del contrasto all'uso illegittimo di armi e alla prevenzione di reati conseguenti all'eventuale abuso si evidenzia l'introduzione - nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, che non è stato ancora adottato - dell'obbligo, per i meri detentori di armi, di presentare *una tantum* certificato medico dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo.

Infine, per quanto riguarda la terza finalità, concernente la sostituzione del rinvio al regolamento con disposizioni immediatamente applicabili, si richiamano, in particolare, le novelle in tema di intermediario, la disciplina in tema di poligoni privati ed infine la nuova disciplina in tema di custodia della armi.

OoO

Lo schema si compone di sei articoli.

L'articolo 1 contiene una serie di modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) :



pertanto, a fornire una indicazione precisa sulla procedura da seguire per la confisca delle armi e stabilisce, in ossequio ai principi generali della legge sul procedimento amministrativo, una tempistica certa per la conclusione del procedimento di confisca.

La lettera e) modifica l'articolo 57 :

- si provvede a dare immediata applicazione alla disciplina relativa alla licenza per l'apertura di poligoni privati, eliminando il rinvio al regolamento attuativo. La finalità è quella di superare le incertezze applicative, lamentate anche dagli stessi rappresentanti del settore, attraverso l'introduzione di procedure di semplificazione e di snellimento degli adempimenti burocratici. Si prevede che il rilascio della licenza da parte dell'Autorità competente sia subordinato all'acquisizione, sotto la responsabilità del richiedente la licenza, di una relazione di professionisti abilitati attestanti l'esistenza delle caratteristiche tecniche dei campi di tiro o dei poligoni idonee a tutelare l'incolumità pubblica.
- Allo stesso fine di garantire la tutela della incolumità sia di coloro che svolgono attività all'interno dei poligoni, che dei terzi estranei alla pratica delle armi che potrebbero essere danneggiati accidentalmente, si richiama, altresì, la disciplina dei depositi e della vendita di munizioni, nonché quella relativa alla vigilanza delle attività di tiro.

L'articolo 2 contiene una serie di modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"

La lettera a) modifica l'articolo 2 :

- si introduce un limite di destinazione al mercato civile nazionale - da cui sono escluse le repliche di armi storiche e possono essere escluse le armi sportive, in base alla eventuale disciplina sportiva - delle armi comuni da sparo, classificate tali da parte del Banco, relativamente al numero dei colpi ammessi: 5 per le armi lunghe e 15 per le armi corte. L'intervento, rispondente a precise finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si rende necessario per colmare le incertezze applicative conseguenti all'attribuzione al Banco nazionale di prova della competenza alla classificazione delle armi comuni da sparo, prima attribuita al Catalogo nazionale, senza disporre di alcun criterio valutativo ai fini della determinazione del "limitato volume di fuoco" richiamato dall'articolo 2, secondo comma, della medesima legge. L'intervento impedisce che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile.
- La disposizione, ovviamente, dispone per l'avvenire, per cui il regime delle armi, prodotte, importate o acquistate dalla data di abolizione del Catalogo e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si rinviene nella



La lettera a) modifica l'articolo 31 :

- si provvede ad adeguare la normativa vigente alle innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) N. 258/2012 e a semplificare le procedure di esportazione delle armi, garantendo comunque il regime dei controlli "antisviamento" derivanti dalla ratifica, da parte dello Stato italiano, del Protocollo Onu Firearms.

La lettera b) modifica l'articolo 31-bis :

- nel delineare la figura dell'intermediario rispetto alla diversa figura del mero rappresentante con procura, si provvede a chiarire che, per il rilascio della licenza di intermediazione per le armi comuni, si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, relative alla licenza di fabbricazione di armi comuni di cui all'articolo 31 TULPS;
- si dà attuazione al principio di semplificazione amministrativa sotto un duplice profilo: da un lato, con riguardo al procedimento per la trasmissione in via telematica dei resoconti delle singole operazioni, si introduce la possibilità del ricorso alla posta elettronica certificata quale mezzo di comunicazione legittimo; dall'altro lato, si prevede l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 31-bis, eliminando il rinvio al regolamento attuativo e dando così diretta ed immediata attuazione alla disciplina normativa.

La lettera c) modifica l'articolo 38 :

- si prevede che il soggetto tenuto alla denuncia di detenzione dell'arma, da effettuarsi entro 72 ore, possa fare ricorso, oltre alle procedure già seguite, anche alla trasmissione della menzionata denuncia per posta certificata alla questura competente per territorio. Tale innovazione si colloca anch'essa nel solco della semplificazione, prefiggendosi lo scopo di adeguare la disposizione normativa alle nuove tecnologie e agevolare l'assolvimento degli obblighi di legge per il cittadino.

La lettera d) modifica l'articolo 39 :

- come testimoniano anche recenti fatti di cronaca, l'attività di controllo volta a prevenire il rischio di abuso delle armi da parte di soggetti che legittimamente le detengono impone l'adozione di ogni atto idoneo a prevenire tale abuso. Si provvede ad introdurre, nel contesto della previsione del ritiro cautelare delle armi e del conseguente provvedimento di divieto di detenzione armi, la disciplina della procedura di dismissione delle armi da parte dei privati e della procedura di confisca delle stesse, qualora il privato non ottemperi all'ordine di cessione a terzi impartito dal Prefetto. In assenza di una disciplina chiara, non è infrequente, infatti, che le armi restino in deposito negli uffici di polizia determinando criticità sotto il profilo della custodia e del loro smaltimento. L'intervento è finalizzato,



normativa vigente *medio tempore*. Peraltro, al fine di salvaguardare le esigenze produttive, viene introdotto il divieto alla sola commercializzazione sul territorio nazionale di armi con numero di colpi superiore al limite, analogamente a quanto già previsto dallo stesso articolo 2, secondo comma, per le armi camerate per il munizionamento nel calibro 9X19 parabellum;

- si provvede, altresì, ad adeguare le procedure per l'accertamento delle caratteristiche delle armi a modesta capacità offensiva, di cui al terzo comma dello stesso articolo 2, prevedendo che lo stesso accertamento sia di competenza del Banco nazionale di prova e non più della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi;
- si prevede, infine, il divieto di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite per i cosiddetti "paintball".

La lettera b) modifica l'articolo 5 :

- si provvede ad adeguare la disciplina sull'accertamento tecnico ai fini del riconoscimento delle armi "soft air", sostituendo la competenza del Ministero dell'Interno con quella del Banco nazionale di prova, semplificando contestualmente anche le procedure per gli operatori commerciali del settore.

La lettera c) modifica l'articolo 8 :

- si chiarisce che chi ha prestato servizio militare da oltre dieci anni o ha ottenuto un certificato di idoneità al maneggio delle armi da più di dieci anni debba, al fine del rilascio o del rinnovo di una licenza di porto d'armi, conseguire un nuovo certificato di idoneità al maneggio, essendo trascorso un lasso di tempo che consiglia di verificare le attitudini all'uso delle armi.

La lettera d) modifica l'articolo 12 :

- si provvede a coordinare la disciplina in tema di autorizzazione all'importazione definitiva di armi da sparo con la norma che ha attribuito - stante la soppressione del Catalogo nazionale delle armi - al Banco nazionale di prova la verifica tecnica sulle armi comuni da sparo. Si prevede, all'ultimo comma, il divieto di autorizzare l'importazione di armi che non abbiano superato la verifica del Banco nazionale di prova, eliminando il riferimento all'abrogato articolo 7 e sostituendolo con l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La lettera e) modifica l'articolo 14 :

- si provvede ad integrare il primo comma, adeguandolo alla disciplina vigente, introducendo, per le armi inidonee, anche il riferimento al mancato superamento della verifica presso il Banco nazionale di prova;



- si provvede, altresì, ad abrogare l'ultimo comma, relativo al previsto ricorso al Ministero dell'interno avverso il giudizio negativo del Banco per la "mancata catalogazione" di un'arma. Infatti, l'accertamento in ordine alla natura di arma comune effettuato dal Banco deve oggi ritenersi definitivo.

La lettera f) modifica l'articolo 15 :

- si chiarisce la disciplina dei casi di importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità commerciali a fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre, risolvendo alcune difficoltà di ordine pratico segnalate dagli operatori commerciali, e si dà attuazione alle previsioni del Regolamento (UE) N. 258/2012.

La lettera g) modifica l'articolo 16 :

- al fine di rimuovere alcune difficoltà interpretative ed applicative connesse alla validità della licenza di esportazione di armi ed alle relative procedure amministrative, si prevede la durata non superiore ad un anno della licenza, salvo la possibilità di proroga per un anno ed, alla scadenza della proroga, per un ulteriore anno, coniugando le istanze di semplificazione della procedura avanzate dagli operatori del settore con la garanzia di controlli efficaci da parte delle forze dell'ordine ai fini del contrasto al traffico illegale di armi.
- In attuazione del citato regolamento comunitario si chiariscono le tipologie di autorizzazioni all'esportazione che possono essere singole, multiple o globali.
- Infine, per ragioni di adeguamento al regime innovato dal suddetto regolamento, viene soppresso il termine di 90 giorni per concludere le operazioni di esportazione a pena di decadenza della licenza.

La lettera h) modifica l'articolo 20 :

- si provvede a rendere immediatamente applicabili le disposizioni relative agli obblighi di custodia da parte dei detentori di armi, sostituendo il rinvio ad un regolamento attuativo, di cui all'ultimo comma, con la previsione, al primo comma, di prescrizioni tecniche da graduare in relazione al numero di armi detenute.

La lettera i) modifica l'articolo 22 :

- si provvede ad un coordinamento, prevedendosi che le armi ad uso scenico vengano sottoposte a verifica da parte del Banco, a seguito delle nuove attribuzioni conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale.

La lettera l) modifica l'articolo 23 :

- si provvede ad un ulteriore coordinamento, prevedendosi che siano armi clandestine le armi introdotte in Italia senza la preventiva verifica del Banco



a seguito delle nuove attribuzioni conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale.

L'articolo 3 contiene le modifiche all'articolo 2 della legge 26 marzo 1986, n. 85, recante "Norme in materia di armi per uso sportivo".

La lettera a) modifica il comma 1:

- si provvede a disciplinare l'eccezione per le armi sportive al limite del numero dei colpi, nel caso in cui, per alcune discipline sportive, la relativa normativa preveda l'impiego di armi con un maggior volume di fuoco, tenendo conto che l'attribuzione della qualità di arma sportiva esclude il "porto" delle stesse, consentendone solo il "trasporto" presso i poligoni;

La lettera b) modifica il comma 2:

- si prevede la qualificazione come armi sportive dei marcatori cc.dd. "paint ball" quando erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, mentre quelle con un'energia cinetica inferiore rientrerebbero tra gli strumenti a modesta capacità offensiva di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975. Si tratta di strumenti in grado di lanciare capsule di vernice, utilizzate per giochi di squadra. Attualmente il regime di questi strumenti e della relativa attività è alquanto ambiguo. Tuttavia si registra la nascita di numerose associazioni che promuovono tale attività, in costante aumento per diffusione e popolarità, anche nel contesto internazionale, quale attività ludico-sportiva. Al fine di superare le citate ambiguità si è provveduto ad integrare la disciplina sul riconoscimento delle armi sportive, anche attraverso il rinvio al parere delle apposite federazioni sportive affiliate al CONI.

La lettera c) modifica il comma 3 :

- si provvede al necessario coordinamento della previsione normativa.

L'articolo 4 contiene le modifiche alla disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010

- si prevede, attraverso l'integrazione del comma 4, che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente la definizione delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione delle armi, i meri detentori di armi siano tenuti a presentare, all'entrata in vigore del nuovo decreto, un certificato medico che ne attesti la idoneità al possesso delle armi, certificato richiesto attualmente per il nulla osta all'acquisto delle armi. L'intervento si rende necessario per evitare che in attesa della emanazione del richiamato decreto, non vengano sottoposti a verifica medica i soggetti che detengono un'arma. Tuttavia, la norma introduce un adempimento di carattere temporaneo, *una tantum*, in attesa che il competente Dicastero adotti il necessario decreto.



L'articolo 5 dello schema introduce delle specifiche disposizioni transitorie, conseguenti all'immediata applicazione di alcune norme in luogo dell'emanazione dei provvedimenti regolamentari.

- alla lettera a) si prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, siano sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
- alla lettera b) si prevede, entro la stessa data, che i detentori di armi provvedano agli adempimenti per la custodia delle armi di cui all'articolo 20, primo comma, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE AIR

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi."

Referente: Dott.ssa Maria De Angelis - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il quadro normativo nazionale in tema di disciplina delle armi è un quadro composito e stratificato, derivante anche da provvedimenti di recepimento degli atti comunitari.

Le norme fondamentali in materia sono dettate dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 25 marzo 1986 n. 85, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE e dallo stesso decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, anch'esso di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

L'intervento normativo costituisce attuazione della specifica previsione normativa di cui all'art. 1, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che attribuisce al Governo la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 204/2010 di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

Il decreto legislativo provvede a sanare le seguenti criticità:

- a) la mancanza del coordinamento tra norme, dovuta all'intervenuta soppressione del Catalogo nazionale delle armi e alla successiva attribuzione al Banco nazionale di prova delle competenze prima riconducibili allo stesso Catalogo;
- b) le incertezze applicative, derivanti proprio dalla mancanza del coordinamento suddetto - in una materia di estrema delicatezza che necessita più delle altre di norme certe e applicabili in maniera univoca - che inevitabilmente si riflettono sull'attività delle autorità di pubblica sicurezza e su quella delle imprese del settore;
- c) la necessità avvertita - proprio al fine di risolvere le criticità riscontrate nell'applicazione della normativa - di procedere alla modifica di alcune norme nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti



amministrativi, attraverso, in particolare, la sostituzione del rinvio a regolamenti, ancora da emanare, con norme immediatamente applicabili.

L'intervento correttivo mira risolvere le criticità sopra illustrate, nell'interesse degli operatori delle forze dell'ordine e soprattutto degli operatori commerciali e degli utilizzatori.

Gli obiettivi che il provvedimento si prefigge, consistenti nel chiarire il quadro normativo vigente alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute, consistono in una semplificazione dei procedimenti amministrativi interessati sia rispetto agli adempimenti dei privati che rispetto all'attività di competenza delle Amministrazioni interessate. Sarà pertanto valutato, nel contesto della VIR, il beneficio derivante dal provvedimento, sia in termini di riduzione dei tempi e quindi di semplificazione delle attività degli uffici, sia in termini di alleggerimento degli adempimenti dei privati.

Le disposizioni hanno come soggetti destinatari il Ministero dell'Interno, il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia, gli operatori commerciali che trattano armi, gli intermediari di armi, i possessori di armi comuni, sportive o da caccia, coloro che intendono praticare la disciplina del "paintball", i soggetti titolari di licenza di armi per uso scenico, i titolari di licenza per la gestione dei poligoni privati.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio è frutto di una procedura di consultazione interna avviata tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli operatori del settore produttivo armiero, rappresentati dalle relative associazioni (ANPAM, Assoarmieri, Consorzio armaioli Italiani), il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, e l'associazione nazionale dei poligoni privati (ANPP).

Nel corso di diverse riunioni, sono stati consultati i soggetti sopra indicati e sono stati acquisiti i diversi orientamenti, al fine di recepirli, laddove possibile, nel testo in esame.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento costituisce attuazione della norma primaria di cui all'art. 1, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Le norme proposte, in quanto attuative di specifiche disposizioni di legge, rappresentano, quindi, un intervento "necessitato" e, pertanto, non si è presa in esame alcuna opzione alternativa.



Nel merito, il mancato intervento determinerebbe da un lato il mancato adeguamento a norme comunitarie e dall'altro lascerebbe irrisolti numerosi problemi applicativi in un delicato settore quale quello del controllo delle armi.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate nel merito soluzioni alternative in quanto il presente intervento regolatorio consiste in una soluzione tecnico-normativa di mero correttivo del decreto legislativo n. 204/2010, attuativo della direttiva 2008/51/CE. Pertanto non si è proceduto ad alcuna comparazione e inoltre l'intervento stesso è stato condiviso con tutti i soggetti interessati nella fase di consultazione e rispetta il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

L'intervento normativo è stato individuato come l'unico in grado di conseguire gli obiettivi sopra indicati. Il coordinamento tra norme - la cui applicazione pratica ha determinato dubbi interpretativi - dovrebbe comportare una semplificazione dei procedimenti amministrativi interessati sia rispetto agli adempimenti dei privati che rispetto all'attività di competenza delle Amministrazioni interessate.

L'intervento correttivo non presenta svantaggi.

Viceversa, il vantaggio atteso è quello di assicurare una maggior prevenzione rispetto al pericolo di abuso delle armi, il contrasto al traffico illecito delle armi e la finalità che non vengano immesse sul mercato armi con eccessivo volume di fuoco.

Non sono stati previsti nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti, ma sono state specificate le modalità degli obblighi già sussistenti a carico degli intermediari di armi, indicandone la scadenza.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sugli effetti dell'intervento correttivo, che, avendo come destinatari organismi già operanti nel settore, non provoca un maggior impatto amministrativo e non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento correttivo non ha incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato, ma incide sulla competitività delle imprese; il provvedimento, infatti, chiarendo che i limiti alla circolazione delle armi imposti per motivi di ordine e sicurezza pubblica in Italia non operano per le armi destinate all'esportazione, sicuramente favorisce ed incentiva gli scambi commerciali delle imprese.



SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo si evidenzia che essa ricade in via prioritaria sul Ministero dell'Interno e sul Banco nazionale di prova.

Le novità recate dall'intervento correttivo saranno oggetto di specifica attività informativa nell'ambito dell'annuale campagna di comunicazione predisposta dal Dipartimento P.S. e saranno inserite nella specifica sezione del sito internet del Ministero dell'Interno.

Sarà cura del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza verificare, in sede di applicazione, la rispondenza dell'intervento regolatorio rispetto agli obiettivi della legge, secondo le procedure già previste.

Sulla base dell'esperienza tecnico-applicativa, l'Amministrazione dell'Interno procederà, con cadenza biennale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto normativo nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti per i quali è stato deciso l'intervento correttivo. Si valuterà, in particolare, se i benefici attesi in termini di maggiore economicità, certezza ed efficacia dei procedimenti saranno stati conseguiti ovvero si valuteranno ulteriori interventi correttivi.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 204/2010, attuativo della direttiva 2008/51/CE, rispettano il livello minimo di regolazione comunitaria ed quindi sono coerenti con l'obiettivo di non introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei e Ministro dell'interno

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi."

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo costituisce attuazione della specifica previsione normativa di cui all'art. 1, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

La norma in parola attribuisce al Governo la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 204 del 2010, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che ha modificato la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Il decreto legislativo - che introduce esclusivamente correttivi tecnici - si è reso necessario sia in relazione alle criticità emerse in una prima fase di applicazione del decreto legislativo n. 204/2010 sia in relazione alla necessità di adeguare il quadro normativo nazionale alle modifiche normative intervenute nel frattempo.

Ed infatti, tra i principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2 della stessa legge n. 88/2009, figura quello - previsto dalla lettera b) dello stesso articolo - finalizzato a realizzare un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare.



2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale in tema di disciplina delle armi è un quadro composito e stratificato, derivante anche da provvedimenti di recepimento degli atti comunitari.

Le norme fondamentali in materia sono dettate dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 25 marzo 1986 n. 85, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE e dallo stesso decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, anch'esso di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo ha lo scopo di integrare le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), della legge 18 aprile 1975, n. 110, della legge 25 marzo 1986 n. 85, modificate dal decreto legislativo n. 204/2010, e provvede altresì a modificare le disposizioni transitorie dello stesso decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 .

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali. Infatti il provvedimento persegue finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, espressamente demandate alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e h) della Costituzione.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

Il provvedimento anzi si pone come strumento di semplificazione normativa in quanto provvede a sostituire il rinvio a fonti regolamentari, ancora da emanare, con norme immediatamente applicabili.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano indicazioni o pendenze di alcun genere.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.



Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario .

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione comunitarie vertenti sulla specifica materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*



Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è ricorso alla tecnica di novellare le disposizioni legislative vigenti, modificate dal decreto legislativo n. 204/2010.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di regolamento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.



Non sono previsti provvedimenti attuativi di natura normativa discendenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la redazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già disponibili e non si è ritenuto di commissionarne altri.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il provvedimento non comporta maggiori spese o nuovi oneri a carico dello Stato: gli adempimenti relativi all'accertamento della qualità di arma comune da sparo gravano già sul Banco nazionale di prova, che ha un'autonoma gestione delle spese e provvede – senza oneri a carico dello Stato – al finanziamento delle proprie attività attraverso contributi e tariffe, nonché corrispettivi per prestazioni di servizi (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222).


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

26 GIU. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 204, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
- Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale è stato soppresso l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
- Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo l'art. 23, comma 12-*sexiesdecies*, con il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attività di accertamento della qualità di arma comune da sparo;
- Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto, anche con riferimento a modifiche normative successivamente intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;
- Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dai decreti legislativi, nell'ambito dei criteri di delega di cui al medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all'articolo 36;



- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all' articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 18 aprile 1975 n. 110 per l'esportazione di armi";
 - 2) al terzo comma dopo le parole "la collezione" sono aggiunte le seguenti " e l'esportazione ";
 - b) all'articolo 31-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"Per esercitare l'attività di intermediario di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate all'attività di intermediazione. Gli obblighi di cui al secondo comma sono assolti dal mandante. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31.

Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato



delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.”;

2) l'ultimo comma è abrogato;

- c) all' articolo 38, primo comma, le parole: “ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento”, sono sostituite dalle seguenti: “ovvero per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata”;
- d) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma: “Il prefetto dispone l'eventuale restituzione all'interessato dei materiali di cui al primo comma ritirati in via cautelare dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nei casi d'urgenza, ovvero, prima di adottare il provvedimento di divieto ivi previsto, l'assegnazione all'interessato di un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei medesimi materiali. In caso di mancata cessione, con il provvedimento di divieto è disposta la confisca con le modalità di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.”;
- e) all'articolo 57, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: “Il rilascio della licenza di cui al terzo comma è subordinato alla presentazione, sotto la responsabilità del richiedente, di documentazione tecnica completa, a firma di professionisti abilitati, attestante l'adozione di tutte le misure idonee ad impedire il pericolo ed il danno per la pubblica incolumità e a garantire almeno il rispetto delle regole tecniche, relative anche alla manutenzione, previste dalle disposizioni vigenti, nonché da quelle prescritte dalle federazioni sportive affiliate al CONI. Resta ferma la disciplina dei depositi, della vendita di materiali esplosivi e della custodia delle armi. Le attività di tiro devono essere svolte alla presenza e sotto la vigilanza di personale in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. I direttori e gli istruttori di tiro dei campi e poligoni privati debbono munirsi della licenza del Sindaco, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. I titolari della licenza di cui al terzo comma sono tenuti ad osservare gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 31.”;



Art. 2
(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al secondo comma, dopo la parola: "parabellum" sono inserite le seguenti parole: "nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti, un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. ";
 - 2) al terzo comma, le parole: "La commissione consultiva di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "il Banco nazionale di prova";
 - 3) al quarto comma, dopo la parola: "corrosive," sono inserite le seguenti: "o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986 n.85, ed";
- b) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: "e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma," sono soppresse;
- c) il sesto comma dell'articolo 8, è sostituito dal seguente: "Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero siano appartenuti ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari, ovvero che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato da non oltre dieci anni dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.";
- d) all'articolo 12 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.";



- e) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma dopo le parole: "conformi ai tipi catalogati" sono inserite le seguenti: ",ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,"
 - 2) l'ultimo comma è abrogato;
- f) all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente: "I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per uso sportivo o di caccia, provviste del numero di matricola, nonché di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione";
- g) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni :
- 1) il secondo comma è sostituito dal seguente : " Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, per l'esportazione di armi di ogni tipo, di durata non superiore ad un anno, è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. La licenza può essere rinnovata per un anno, ulteriormente prorogabile per un altro anno, previa istanza di rinnovo da presentarsi ad ogni scadenza annuale, senza obbligo, per il richiedente di produrre la documentazione acquisita per il primo rilascio. Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda";
 - 2) al terzo comma le parole "L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, " sono soppresse;
 - 3) al quarto comma dopo le parole "di caccia", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione".
- h) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente: "La custodia delle armi di cui agli articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Il detentore, anche di parti di armi, deve adottare, sotto la propria esclusiva responsabilità, adeguate cautele per la custodia, dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, ove detenga armi di qualunque tipo in numero superiore a



nove, deve predisporre anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.”;

- 2) l'ultimo comma è abrogato;
- i) all'articolo 22, primo comma, alla fine è aggiunto il seguente periodo : “Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.”
 - l) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: “precedente articolo 7” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;”;
 - 2) il sesto comma è sostituito dal seguente: “ Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11”.

Art. 3

(Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85)

1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco Nazionale di Prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate, affiliate al CONI.”;
 - b) al comma 2, dopo le parole: “attività sportive” sono aggiunte le seguenti: “, incluse quelle ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica superiore



- a 7,5 joule purch  di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.”;
- c) il comma 3   sostituito dal seguente: “3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco Nazionale di Prova   redatto un apposito elenco.”;

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204)

Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,   apportata la seguente modificazione:

1. all’articolo 6, il comma 4   sostituito dal seguente : “4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonch  agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonch  agli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo. I soggetti di cui all’articolo 38, quarto comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono produrre, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente periodo, il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco previsto dalla normativa vigente alla medesima data.”

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) le armi da fuoco per uso scenico di cui all’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonch  le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all’articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;
 - b) i detentori di armi devono provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 20, primo comma, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.



Art. 6
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

